

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 27 agosto 2019, n. 204 **Autorizzazione alla realizzazione nella ASL LE di n. 1 RSA di mantenimento per anziani e demenze di cui al R.R. n. 4 del 21/01/2019, ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti", ed alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, ad oggetto "R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSSA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento".**
Parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Presicce – Acquarica per la struttura comunale denominata "R.S.A. E. Coletta" sita in via E.Coletta, n. 14.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita' - Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 "*Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta*"

In Bari, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone all'art. 29, commi 6, 7 e 7 bis:

"6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:

- a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);*
- b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);*
- c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);*
- d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);*
- e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);*
- f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);*

- g) articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);
 h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);
 i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);
 i bis) articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:
- 1) il fabbisogno regionale di strutture;
 - 2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;
 - 3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale.

7. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture socio-sanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dalle AASSLL, dai comuni o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o dei comuni, o quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture socio-assistenziali già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli organi competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.

7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all'esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero.”.

In data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto “Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti” (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007, tra le quali le R.S.S.A. ex art. 66 R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede all'art. 9 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), comma 3 che:

“In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: (...);

g) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60-ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio; (...).”.

Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore del nuovo R.R. n. 4/2019, alle strutture ivi confluite e

dallo stesso disciplinate si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., tra cui, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, ai sensi dei quali:

“

1. *I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*
2. *Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a).”.*

Con pec del 13/05/2019, poi integrata con pec del 27/05/2019, del 23/07/2019 e del 21/08/2019, il Comune di Presicce – Acquarica ha richiesto parere di compatibilità all'autorizzazione alla realizzazione di una RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti ai sensi del R.R. n. 4/2019 denominata RSA “E.Coletta” con dotazione di n. 33 p.l. relativi alla seguente tipologia di assistenza: RSA mantenimento anziani – tipo A, in applicazione dell'art. 29, comma 7-bis della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., allegandovi tutta la documentazione che percorre l'iter amministrativo di attivazione della struttura, tra cui la seguente documentazione:

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 18/10/2016 ad oggetto “Casa di Riposo per anziani E.Coletta – Atto di indirizzo”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 16/02/2017 ad oggetto “Casa di Riposo per anziani E.Coletta – Concessione della gestione a soggetto esterno - Atto di indirizzo”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 22/06/2018 ad oggetto “Permesso di costruire per l'esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione e di adeguamento igienico sanitario della Casa di Riposo per anziani “E.Coletta” in RSSA – Approvazione”;
- Relazione tecnica e progetto di adeguamento della struttura al R.R. n. 4/2019;
- Planimetria generale con aree a verde. Pianta piano seminterrato, piano terra, piano primo arredate - Prospetti

In sintesi, il Comune di Presicce – Acquarica con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 65/2016, preso atto che:

- nel Comune di Acquarica del Capo, dal 12/10/1981 era ubicata la Casa di Riposo “E.Coletta” (ex art. 65 R. R. 4/2007 e s.m.i.);
- che tale struttura era stata dapprima gestita direttamente dall'Amministrazione Comunale (fino al 31/12/1992), successivamente è stata invece affidata in gestione a soggetti del terzo settore;
- che nell'anno 2015 la Cooperativa sociale che aveva in gestione la struttura ha comunicato il proprio scioglimento, ragion per cui, previo trasferimento degli anziani ospiti presso altre strutture del circondario, ha riconsegnato l'immobile al Comune;
- a seguito di tale comunicazione, con determina del Responsabile n. 22/R.G. del 13/01/2015 avente ad oggetto: “Casa di Riposo “E. Coletta” - diniego all'autorizzazione al funzionamento - Codice Pratica: YGHDTK I “ ai sensi dell' art. 38, comma 6, del R. R. 4/2007 si formulava espresso diniego all'autorizzazione al funzionamento della Casa di Riposo (art. 65 R.R. 4/2007) per carenze dei requisiti previsti;
- la Regione Puglia con atto n. 148 del 27/02/2015 a firma del Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità ha disposto la cancellazione dal registro della Casa di Riposo per anziani denominata “E. Coletta” (art. 65 R. R.) ubicata in Acquarica del Capo alla Via E. Coletta, n. 14;

considerato che l'immobile era stato oggetto dei lavori di ristrutturazione e adeguamento alle norme sul risparmio energetico, e che era interesse dell' Amministrazione Comunale rendere fruibile lo stesso, adeguandolo alle mutate esigenze del territorio nel rispetto delle tipologie di strutture previste dal Regolamento Regionale 4/2007

ha ritenuto necessario, sulla base delle esigenze emerse sul territorio (aumento della popolazione anziana di età superiore a 65 anni, aumento del numero di soggetti bisognevoli di cure e assistenza sanitaria che non sono in grado di condurre una vita autonoma), procedere all'adeguamento della struttura prevedendone la trasformazione da Casa di Riposo (ex art. 65 R. R.) a Residenza Sociosanitaria Assistenziale per Anziani (ex art. 66 R.R.).

Con successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 16/02/2017, preso atto dello studio di fattibilità relativo ai lavori di adeguamento dell'immobile necessari per la destinazione a RSSA ex art 66 R.R. n. 4/2007, ha indetto una procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'individuazione del soggetto gestore della struttura che si facesse anche carico dell'esecuzione dei predetti lavori di adeguamento strutturale.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 22/06/2018 ha concesso il permesso a costruire per l'esecuzione dei lavori relativi alla struttura denominata E. Coletta da rifunzionalizzare ed adeguare a RSSA ex art. 66.

Le due deliberazioni comunali nn. 65/2016 e 8/2017 sono assimilabili ad istanza per permesso a costruire, con il permesso a costruire rilasciato in data 22/06/2018. Pertanto, la richiesta di parere di compatibilità presentata dal Comune di Presicce – Acquarica ricade nella fattispecie dell'art. 29, comma 7-bis della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., che prevede la presentazione dell'istanza di Permesso di Costruire prima del 31/12/2017 e che tale permesso sia stato rilasciato prima della entrata in vigore del R.R. n. 4/2019.

Inoltre, si ritiene che a nulla osti l'accoglimento dell'istanza di parere di compatibilità finalizzato alla realizzazione di una RSA R.R. n. 4/2019 (ex RSSA art. 66 R.R. n. 4/2007) presentata dal Comune di Presicce – Acquarica, anche laddove la previsione normativa di cui all'art. 29, comma 7-bis testualmente fa salve, *“altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017”*, per le seguenti motivazioni:

- Risulta chiaro che l'introduzione del comma 7-bis nel testo di legge, intervenuta con la L.R. n. 53 del 06/12/2018, in epoca successiva rispetto all'inserimento del comma 7 con la L.R. n. 65 del 22/12/2017, ha voluto integrare le ipotesi di ammissibilità delle istanze, aggiungendo agli interventi realizzati con finanziamenti pubblici, anche quelli realizzati con fondi privati;
- il comma 7-bis va letto, pertanto, in aggiunta alla previsione del comma 7 dell'art. 29, L.R. n. 9/2017 e s.m.i, nel senso dell'ammissibilità delle istanze presentate da enti pubblici e soggetti privati che abbiano avuto accesso ai finanziamenti FESR ed anche di soggetti privati che con mezzi propri abbiano chiesto la costruzione o la ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie;
- il comma 7-bis non va interpretato in senso escludente per un ente pubblico che, al pari di un soggetto privato, abbia presentato entro il 31/12/2017 istanza di permesso a costruire e che tale permesso sia stato concesso entro la data di entrata in vigore del R.R. n. 4/2019; in tal caso l'ente pubblico pone in essere *“compulsata more privatorum”*

Per quanto sopra;

considerato che:

- come risulta dalla documentazione trasmessa a questa Sezione con le citate Pec del 13/05/2019, del 27/05/2019, del 23/07/2019 e del 21/08/2019, il Comune di Presicce-Acquarica ha deliberato, al pari di una istanza di permesso a costruire (ante 31/12/2017), l'adeguamento della ex Casa di Riposo in RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007, concedendo con altra deliberazione il Permesso a Costruire in data 22/06/2018, e dunque in data anteriore all'entrata in vigore del R.R. n. 4/2019;
- come risulta dalla copia delle *“Piante piano interrato, piano terra, piano primo arredate”* allegata alla documentazione trasmessa, sono stati previsti per la struttura n. 33 posti letto;

considerato che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, ad oggetto "R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento", pubblicata sul B.U.R.P. del 24/5/2019, è stato previsto, tra l'altro, quanto segue:

- alla "Sezione 1 – Tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l'autorizzazione all'esercizio – R.R. n. 4/2019 – Fabbisogno nuclei di mantenimento anziani e demenze": "In riferimento alla tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l'autorizzazione all'esercizio, il R.R. n. 4/2019 all'art. 9 "FABBISOGNO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO" per i posti letto/posti semiresidenziali che rientrano nel fabbisogno, anche se in esubero rispetto ai parametri di cui allo stesso art. 9, comma 2 (ovvero i posti di cui alle lettere f) ed h) oggetto del presente provvedimento), non indica i parametri di conversione dei posti in RSA di mantenimento anziani ed in RSA mantenimento per demenze. Pertanto, saranno utilizzati gli stessi parametri indicati nell'art. 10 del R.R. n. 4/2019 che indicano un rapporto di posti letto di RSA di mantenimento per demenze rispetto ai posti letto RSA di mantenimento anziani pari a 1:7. Tale rapporto sarà applicato ad ogni singola struttura richiedente come di seguito riportato e riguarderà i seguenti posti letto:

- 1) posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 4/2019; (...);
 - 2) posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. , a seguito di presentazione di istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione da parte di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore dei rispettivi regolamenti sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio;
 - 3) (...).
- a) Qualora l'applicazione del parametro di 1:7 (posti letto di RSA di mantenimento per demenze: posti letto RSA mantenimento anziani = 1:7) genera un numero di posti letto per RSA mantenimento per demenze inferiore a 10, e comunque superiori a 5, questi sono arrotondati alla decina, fermo restando
- (...);
 - il numero complessivo dei posti letto per i quali è stato richiesto il permesso a costruire o è stata presentata istanza di ristrutturazione al 31/12/2017;
 - (...).

Ciò al fine di una pianificazione del nucleo più efficiente sotto l'aspetto organizzativo; la restante quota di posti letto sono assegnati come posti di RSA mantenimento anziani;

(...).

(...). Tuttavia, va precisato da subito che l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale per la realizzazione delle strutture socio sanitarie di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) va effettuata ai sensi della DGR n. 2037/2013 con le seguenti semplificazioni rispetto ai principi e criteri ivi stabiliti:

1. Le richieste di verifica di compatibilità saranno valutate nell'arco temporale del primo bimestre che maturerà a partire dalla data del 01/05/2019 fino alla data del 30/06/2019. Saranno considerate rientranti nel primo bimestre anche le richieste di verifica di compatibilità pervenute in data antecedente al 01/05/2019. Le istanze saranno comunque valutate in ordine cronologico di arrivo in ragione della riserva di posti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio prevista dai R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019 per le strutture in oggetto. L'applicazione dell'arco temporale del bimestre vale ai soli fini di conteggiare i posti letto di RSA mantenimento per demenze non assegnati secondo i criteri di cui alle precedenti lettere a), b) e c) che saranno assegnati nel bimestre successivo.

(...);

- alla "Sezione 2 – Requisiti strutturali per le strutture con permesso a costruire e con istanza di autorizzazione alla ristrutturazione": *"Alle strutture sanitarie e sociosanitarie con permesso a costruire e con istanza di autorizzazione alla ristrutturazione di cui all'art. 9 comma 3, lettera g) del R.R. n. 4/2019 e all'art. 9 comma 3, lettera e) del R.R. n. 5/2019, i predetti regolamenti non hanno previsto una espressa deroga al mantenimento dei requisiti strutturali della previgente normativa regionale rispetto ai requisiti strutturali dei R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019. Pertanto, alle predette strutture si applicano i requisiti strutturali dei R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019.*

Tuttavia, entrambi i regolamenti in riferimento alle RSA all'art. "5.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PER LE RSA", alla lettera d) prevedono:

"d) nel caso di strutture sanitarie o sociosanitarie preesistenti e di ristrutturazioni sono accettabili misure in difetto entro il 15% degli standard di riferimento."

Pertanto, assimilando a strutture preesistenti le strutture sanitarie e sociosanitarie con permesso a costruire come ex RSSA art. 66 R.R. n. 4/2007, (...), in ragione dell'autorizzazione già rilasciata dai Comuni a seguito di un progetto presentato nel rispetto degli standard urbanistici, queste ultime possono avvalersi della deroga del 15% rispetto agli standard dimensionali previsti dai regolamenti regionali n. 4/2019 e n. 5/2019 (superficie totale utile funzionale delle strutture fissata in minimo mq 40 per ospite) ivi compresi gli standard dimensionali delle stanze a 1 e a 2 posti letto (rispettivamente 12 mq e 18 mq).

(...);

Per tutto quanto sopra rappresentato;

applicando i parametri di cui all'art. 10 del R.R. n. 4/2019, come esplicitati con D.G.R. n. 793/2019, sulla base dei quali i 33 posti letto di cui alla copia delle "Piante piano seminterrato, piano terra, piano primo arredate" allegata alla richiesta di parere di compatibilità finalizzato al rilascio di autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di Presicce-Acquarica generano due nuclei per anziani di cui uno di n. 20 posti ed uno di n. 13 posti;

si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Comune di Presicce-Acquarica in relazione all'istanza dello stesso Comune per l'autorizzazione alla realizzazione di una R.S.A. di mantenimento di cui al R.R. n. 4/2019 con due nuclei per anziani di cui uno di n. 20 posti ed uno di n. 13 posti, da realizzarsi in Via E. Coletta, n. 14, denominata "R.S.A. E.Coletta", con la precisazione che:

- i. il Comune di Presicce-Acquarica è obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto dalla copia della "Planimetria generale con aree a verde. Piante quotate con distribuzione e destinazione vani piano seminterrato, piano terra e piano primo" presentate a questa Sezione in data 21/08/2019, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019 e DGR n. 793/2019;
- ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Presicce-Acquarica, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dallo stesso Comune di Presicce-Acquarica alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
- iii. per lo standard di personale di cui all'art. 7.3.3 del R.R. n. 4/2019, riferito all'attività assistenziale di n. 1 nucleo da 20 posti letto, deve essere rapportato al numero dei posti previsti per il nucleo con n. 13 posti per anziani, fermo restando il rispetto della presenza dell'infermiere professionale e dell'operatore socio sanitario nell'arco delle 24 ore;
- iv. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e,

in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l'adozione del provvedimento; scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**Il Dirigente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone
in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria**

(Elena Memeo)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Presicce – Acquarica in relazione all'istanza dello stesso Comune di Presicce – Acquarica, per l'autorizzazione alla realizzazione di una R.S.A. di mantenimento di cui al R.R. n. 4/2019 con due nuclei per anziani di cui uno di n. 20 posti ed uno di n. 13 posti, da realizzarsi in Via E. Coletta, n. 14, denominata "R.S.A. E.Coletta", con la precisazione che:

- i. il Comune di Presicce-Acquarica è obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto dalla copia della "Planimetria generale con aree a verde. Piante quotate con distribuzione e destinazione vani piano seminterrato, piano terra e piano primo" presentate a questa Sezione in data 21/08/2019, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019 e DGR n. 793/2019;
- ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Presicce-Acquarica, dell'autorizzazione alla

realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dallo stesso Comune di Presicce-Acquarica alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;

- iii. per lo standard di personale di cui all'art. 7.3.3 del R.R. n. 4/2019, riferito all'attività assistenziale di n. 1 nucleo da 20 posti letto, deve essere rapportato al numero dei posti previsti per il nucleo con n. 13 posti per anziani, fermo restando il rispetto della presenza dell'infermiere professionale e dell'operatore socio sanitario nell'arco delle 24 ore;
 - iv. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l'adozione del provvedimento; scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria.
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Sindaco del Comune di Presicce - Acquarica;
 - al Direttore Generale dell'ASL LE;
 - al Direttore dell'Area Socio Sanitaria ASL LE;
 - al Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia – SUE del Comune di Presicce - Acquarica ;
 - al Direttore del SUAP Comune di Presicce - Acquarica.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)